

REGOLAMENTO ASTE COMIECO

1. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

- 1.1. **Accordo Quadro ANCI-CONAI:** L'accordo di programma quadro *pro tempore* vigente, sottoscritto a livello nazionale da ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ai sensi di quanto stabilito dall'art 224, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 ("Testo Unico Ambiente" o "TUA").
- 1.2. **Accreditamento:** Il risultato del procedimento di cui all'art. 3 del presente Regolamento che consente ai soggetti interessati di partecipare all'Asta tramite l'accesso al Sistema.
- 1.3. **Aggiudicatario:** Il Concorrente risultato vincitore dell'Asta che acquisisce la proprietà del materiale aggiudicato oggetto del Lotto ed assume l'obbligo di avviarlo a riciclaggio.
- 1.4. **Aggiudicazione:** l'esito della procedura d'asta, che individua l'Aggiudicatario del singolo Lotto. L'aggiudicazione si completa con l'adempimento delle obbligazioni successive quali, a mero titolo esemplificativo, quelle di cui agli artt. 4.4. e 4.7.
- 1.5. **Allegato Tecnico:** L'allegato tecnico dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI relativo alla filiera cartaria *pro tempore* vigente, sottoscritto da ANCI e da Comieco.
- 1.6. **Amministratore del Sistema:** Il soggetto che fornisce e cura la manutenzione ordinaria e la gestione dei sistemi informatici che consentono la presentazione delle offerte da parte dei Concorrenti e l'individuazione degli Aggiudicatari secondo metodologie e criteri predefiniti.
- 1.7. **Asta:** La procedura attraverso la quale i Partecipanti, nel periodo prefissato e con le modalità consentite, concorrono all'aggiudicazione per Lotti mediante presentazione di offerte.
- 1.8. **Avviso d'Asta:** La comunicazione che rende noto il giorno in cui avrà inizio l'Asta ed il sito internet dove si potranno reperire le informazioni relative all'Asta e dove si svolgerà la stessa. L'Avviso d'Asta è pubblicato da Comieco sul proprio sito internet e comunicato ai Concorrenti.
- 1.9. **Bando:** L'atto pubblicato da Comieco che specifica le informazioni relative al Lotto e le informazioni rilevanti relative all'Asta.
- 1.10. **Capacità di recupero:** Le quantità aggiudicate che l'Aggiudicatario si impegna a riservare al recupero nell'ambito delle quantità totali autorizzate all'impianto utilizzato.
- 1.11. **Chiavi di accesso:** l'insieme dei codici personali di identificazione che consentono ai Concorrenti l'accesso al Sistema.
- 1.12. **Comieco:** Il Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, ossia il consorzio di imprese costituito ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo n. 22/1997, come sostituito dall'art. 223 del D.Lgs. 152/2006, che ha per scopo il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica generati sul territorio nazionale.
- 1.13. **Commerciante:** Qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
- 1.14. **Concorrente:** Il soggetto che, superata la procedura di Accreditamento, è in possesso di tutti i requisiti per partecipare all'Asta.
- 1.15. **Consoziato:** L'imprenditore della filiera cartaria aderente a Comieco.
- 1.16. **Contratto Standard Comieco – Aggiudicatario:** Il testo di contratto standard, nella duplice versione "Tipo A" e "Tipo B", allegato al Bando, che il Partecipante sottoscrive per accettazione in sede di presentazione dell'Offerta.
- 1.17. **Convenzione Locale:** La convenzione locale stipulata da Comieco e dal Comune (o dal soggetto da esso delegato) in attuazione dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e del relativo Allegato Tecnico.
- 1.18. **Convenzione in ingresso:** convenzione in cui il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito è all'atto del conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione.
- 1.19. **Convenzione in uscita:** convenzione in cui il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito è all'atto del ritiro da parte del destinatario per il riciclo individuato da Comieco, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato.
- 1.20. **Convenzionato:** Il Comune o il soggetto da esso delegato che sottoscrive la Convenzione Locale.
- 1.21. **Frazioni merceologiche similari (f.m.s.):** I materiali cellulosici, diversi dall'imballaggio, oggetto di raccolta differenziata.
- 1.22. **Giorno/i** Per "giorno/i" si intendono i giorni lavorativi. Qualora il giorno di scadenza di un termine previsto nel presente Regolamento sia festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
- 1.23. **Lotto:** Il quantitativo di Materiale oggetto del Bando in relazione al quale il Partecipante può

presentare la propria offerta ed in relazione al quale si procederà ad Aggiudicazione. Il Materiale deriva dalla raccolta differenziata urbana realizzata in esecuzione di parte, una o più Convenzioni Locali individuate nel Bando stesso,

1.24. **Materiale:** I rifiuti di imballaggio a base cellulosica provenienti da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale, nonché le frazioni merceologiche similari, che formano oggetto della Convenzione Locale e identificati dai codici CER 150101 e 200101, reso disponibile sfuso allo stato di rifiuto ovvero selezionato in balle allo stato di materia prima secondaria.

1.25. **Partecipante:** Il Concorrente che partecipa all'Asta.

1.26. **Piattaforma:** Il luogo individuato ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato tecnico Anci-Comieco e in possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 al predetto Allegato tecnico, specificato nel contratto di aggiudicazione, per il conferimento del materiale oggetto dell'asta.

1.27. **Quantità Previsionale:** La quantità di Materiale da raccolta differenziata urbana prevista nella gestione della Convenzione Locale, così come dichiarata dal Convenzionato.

1.28. **Raccolta Differenziata Congiunta:** la raccolta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta (frazione merceologica simile) in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio, variabile annualmente come indicato all'art.4 dell'Allegato Tecnico, e identificata dal codice CER 200101;

1.29. **Raccolta Differenziata Selettiva:** La raccolta di soli rifiuti di imballaggio cellulosici in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%, identificata dal codice CER 150101.

1.30. **Raggruppamento e/o Associazione di Imprese:** l'aggregazione temporanea e/o stabile tra due o più dei Soggetti identificati all'art. 3.2. del Regolamento, (potrebbe trattarsi di consorzio e/o associazione già esistente). Il Raggruppamento può essere temporaneo o non temporaneo e costituito nelle forme associative di cui al successivo art. 9. Salvo i casi in cui sia espressamente previsto altrimenti, il Raggruppamento, una volta costituito, è l'unico soggetto titolato ad intrattenere rapporti, in nome e per conto dei propri partecipanti, con Comieco per tutto quanto inerente la partecipazione all'Asta ed ai relativi adempimenti, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9.15.

1.31. **Recupero:** Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II alla direttiva 2008/98/Ce riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

1.32. **Regolamento:** Il presente Regolamento d'Asta.

1.33. **Riciclaggio:** Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".

1.34. **Sessione di Gara:** La procedura d'Asta che pone a gara uno o più Lotti.

1.35. **Sistema:** La piattaforma informatica di supporto alla gestione telematica delle Aste fornita dall'Amministratore del Sistema ed accessibile tramite il Sito.

1.36. **Sito:** Il sito internet di Comieco dedicato alle procedure d'Asta (www.aste.comieco.org).

1.37. **Soggetto richiedente:** Il soggetto che presenta richiesta di Accredimento a Comieco.

1.38. **TUA:** Testo Unico in materia ambientale, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'Asta.

3. ACCREDITAMENTO

3.1. Ai fini dell'accesso al Sistema, i soggetti interessati sono tenuti a conseguire preventivamente l'Accreditamento. A tal fine i soggetti interessati devono registrarsi al Sito e dichiarare di conoscere ed accettare il presente Regolamento, compilare in ogni sua parte, sottoscrivere ed inviare esclusivamente tramite il Sito il modulo di Richiesta di Accredimento e relativi documenti (Allegato n. 1 al presente Regolamento).

3.2. Possono presentare richiesta di Accredimento i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

A) Riciclatori Industriali, ovvero i soggetti che provvedono al riciclaggio (come definito dal presente regolamento), titolari di un proprio impianto di riciclaggio di materiale cellulosico in conformità a quanto previsto dal successivo art. 3.3), lett. d);

B) Recuperatori, ovvero i soggetti – diversi da quelli indicati *sub A*) – che provvedono al Recupero (come definito dal presente regolamento), titolari di autorizzazione in conformità a quanto previsto dal

successivo art. 3.3), lett. e);

C) Commercianti come definiti dal presente regolamento, titolari di una stabile organizzazione in Italia, ovvero i soggetti – diversi da quelli indicati *sub A*) e *sub B*) – che operano professionalmente nel commercio di rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti cellulosici;

D) Raggruppamenti di imprese, secondo quanto previsto al successivo art. 9.

3.3. Ai fini della richiesta di Accreditamento, fermo il rinvio al successivo art. 9 per i Raggruppamenti, il Soggetto Richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede legale in Italia o in altri Paesi appartenenti all'Unione Europea;

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. di categoria, o altro Registro ufficiale per i Concorrenti stabiliti in altri Paesi appartenenti all'Unione Europea;

c) assenza di debiti scaduti ed esigibili, e/o contenziosi pendenti relativi a pretese creditorie, nei confronti di Comieco, fatto salvo il caso in cui il Soggetto Richiedente abbia presentato un piano di rientro secondo le condizioni definite dal Consorzio e riportate nel sito aste;

d) nel caso di Riciclatore Industriale, titolarità di un impianto di riciclaggio ubicato nel territorio dell'Unione Europea che utilizzi macero conforme alle tipologie Uni En 643 1.01-1.02-1.04-1.05-1.11. Qualora il Riciclatore Industriale non sia titolare delle autorizzazioni necessarie alla presa in carico dei rifiuti individuati dal codice CER 200101 e 150101, in caso di aggiudicazione, ai fini del successivo avvio a recupero e riciclaggio, dovrà dimostrare di poter far fronte alla presa in carico del Materiale stesso attraverso un soggetto a ciò autorizzato. Nel caso in cui il Riciclatore intenda avviare a riciclaggio il Materiale al di fuori del territorio dell'Unione Europea, è altresì tenuto a fornire – anche mediante autocertificazione – adeguata evidenza del fatto che il riciclaggio avvenga in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria, nonché dalle specifiche indicazioni che Comieco si riserva di emanare;

e) nel caso di Recuperatore, titolarità dell'autorizzazione alle operazioni R3 (il Consorzio considera equipollente la titolarità dell'autorizzazione alle operazioni R12 nel caso in cui il Recuperatore attesti sotto la propria responsabilità che, per le operazioni di recupero dei rifiuti cellulosici, gli enti competenti rilasciano l'autorizzazione R12 in luogo dell'R3) e R13 di cui all'Allegato II alla direttiva 2008/98/CE per il recupero di rifiuti individuati dal codice CER 200101 e 150101. Nel caso in cui il Recuperatore intenda avviare a riciclaggio il Materiale al di fuori del territorio dell'Unione Europea, è altresì tenuto a fornire – anche mediante autocertificazione – adeguata evidenza del fatto che il riciclaggio avvenga in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria, nonché dalle specifiche indicazioni che Comieco si riserva di emanare;

f) nel caso di Commerciante, iscrizione o possesso della domanda di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il Commerciante, in caso di aggiudicazione, ai fini del successivo avvio a recupero e riciclaggio del Materiale, dovrà dimostrare di poter far fronte alla presa in carico del Materiale stesso attraverso un soggetto a ciò autorizzato. Nel caso in cui il Commerciante intenda avviare a riciclaggio il Materiale al di fuori del territorio dell'Unione Europea, è altresì tenuto a fornire – anche mediante autocertificazione – adeguata evidenza del fatto che il riciclaggio avvenga in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria, nonché dalle specifiche indicazioni che Comieco si riserva di emanare;

3.4. I soggetti che aderiscono a Comieco, e che siano in possesso dei requisiti sopra indicati, si considerano automaticamente accreditati, ferma restando la necessità di effettuare la richiesta di cui all'art. 3.1) e produrre i documenti ivi previsti che non siano già in possesso di Comieco.

3.5. L'attestazione di sussistenza dei requisiti menzionati al precedente art. 3.3 avviene tramite autodichiarazione mediante sottoscrizione del modulo riportato in Allegato 1 e produzione della documentazione ivi prevista. Comieco rende evidente sul Sito al Soggetto Richiedente l'avvenuto Accreditamento entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Il Soggetto Richiedente non potrà partecipare alle Aste fino ad avvenuto Accreditamento.

3.6. Ove il Soggetto Richiedente non attesti il possesso dei requisiti o non invii la documentazione prevista, la procedura di Accreditamento verrà sospesa fino a quando non si attesti il possesso di tutti i requisiti richiesti. Il Soggetto Richiedente è tenuto a dare immediata comunicazione a Comieco di eventuali variazioni nel possesso dei requisiti, pena la sospensione del processo di Accreditamento e/o l'esclusione dall'Asta.

3.7. All'atto della registrazione al Sito sono fornite le Chiavi di accesso necessarie per accedere al Sistema.

3.8. Comieco, anche a mezzo di terzi incaricati, può verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese dal Soggetto Richiedente. Gli eventuali soggetti terzi incaricati da Comieco devono rispondere ai requisiti di competenza e riservatezza. La richiesta di Accreditamento comporta, in capo

ai Soggetti Richiedenti e a quelli già accreditati (Concorrenti), l'obbligo di consentire l'accesso ai propri uffici, impianti, registri di carico e scarico e alla ulteriore documentazione concernente l'attività di recupero e riciclaggio, sotto vincolo di riservatezza, a rappresentanti e/o incaricati di Comieco. Il Soggetto Richiedente ed il Concorrente si impegnano inoltre a fornire a Comieco e/o ai terzi dal medesimo incaricati tutta la necessaria assistenza e collaborazione per l'effettuazione delle verifiche di possesso dei requisiti.

3.9. Il Richiedente è tenuto a dare immediata comunicazione a Comieco tramite il Sito delle variazioni nel possesso dei requisiti richiesti per l'Accreditamento, anche se intervenuti dopo l'Accreditamento e per tutto il periodo di durata dello stesso, come indicato dal successivo art. 3.12, allegando a tal fine copia di idonea documentazione.

3.10. La perdita dei requisiti di Accreditamento comporta l'immediata revoca dell'Accreditamento. Qualora la perdita dei requisiti di Accreditamento non venga dichiarata dal Soggetto Richiedente o dal Concorrente ma sia altrimenti accertata da Comieco, quest'ultimo provvede ad inviare apposita comunicazione all'interessato, sollecitando un contraddittorio sul punto. Nel caso in cui il Soggetto Richiedente o il Concorrente riconosca la perdita dei requisiti di Accreditamento, rifiuti il contraddittorio, ovvero formuli deduzioni che Comieco non ritenga adeguate, l'Accreditamento del medesimo viene revocato.

3.11. Per i soggetti accreditati che risultino debitori morosi di Comieco l'Accreditamento è momentaneamente sospeso fino ad integrale pagamento di quanto dovuto.

3.12. Comieco, entro 10 giorni dalla richiesta di accreditamento, rende evidente al soggetto richiedente, tramite il Sito, le risultanze della procedura di accreditamento. Salvo quanto previsto dall'art. 3.10 del presente Regolamento. Per motivi di sicurezza potrà essere richiesta la modifica della *Password* prescelta dal Concorrente all'atto di Accreditamento. Comieco segnalerà l'eventuale scadenza della documentazione prodotta dal Soggetto Richiedente. Qualora i documenti scaduti non vengano sostituiti in tempo utile, l'Accreditamento sarà revocato a decorrere dalla scadenza del documento non sostituito.

3.13. Le comunicazioni del Sistema e/o di Comieco ai soggetti accreditati si intendono conosciute ed efficaci, ad ogni effetto giuridico, con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal Concorrente nella domanda di Accreditamento.

3.14 Tutte le comunicazioni e la documentazione dei soggetti richiedenti non italiani devono essere effettuate in lingua inglese.

4. SVOLGIMENTO DELL'ASTA

4.1. Requisiti di partecipazione

4.1.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9.7, sono esclusi dalla partecipazione all'Asta i Soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali procedure;
- b) nei cui confronti è pendente una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) non abbiano versato sul c/c indicato da Comieco il diritto di iscrizione all'Asta di cui al successivo art.

4.1.2.

e) non abbiano versato sul c/c indicato da Comieco un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'offerta e di importo pari a quanto definito nel Bando d'Asta. Il deposito cauzionale sarà restituito da Comieco al Concorrente, su richiesta, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.7.2.

f) siano stati esclusi dalle aste ai sensi del successivo art. 8;

g) che si trovino in un rapporto di controllo e/o di collegamento con altro Concorrente, il quale concorra nel medesimo Lotto. Ai fini del presente Regolamento, si considerano altresì collegati i Concorrenti i cui organi amministrativi sia formati – anche solo parzialmente – dalle stesse persone, nonché i Concorrenti che siano partecipati in misura superiore al 30% dagli stessi soggetti; la partecipazione rileva anche se indiretta e/o fiduciaria.

j) che partecipino alla stessa Asta sia in forma individuale sia in qualità di aderenti ad un Raggruppamento, ovvero che aderiscano a più di un Raggruppamento.

4.1.2. Per la partecipazione all'Asta il soggetto accreditato è tenuto ad effettuare l'iscrizione entro il termine previsto dal Bando d'Asta e al versamento di una somma definita di volta in volta dal Bando d'Asta con le modalità ivi previste. La domanda di iscrizione deve essere corredata da una dichiarazione, in autocertificazione, che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 4.1.1.

4.2. Oggetto dell'Asta.

4.2.1. L'Asta ha per oggetto la cessione, con obbligo di avviare a riciclaggio, del Lotto costituito dal Materiale proveniente dalla raccolta differenziata congiunta (CER 200101) e dalla raccolta differenziata selettiva (CER 150101) ovvero dalla raccolta di imballaggi (CER 150101) previa separazione delle frazioni merceologiche simili (f.m.s.) dalla raccolta congiunta, ovvero delle frazioni cellulosiche (CER 200101) derivanti a valle di raccolta multimateriale che – ai sensi della Convenzione Locale di riferimento – viene resa disponibile presso la Piattaforma da uno o più convenzionati, nella misura percentuale determinata per ciascun Lotto, al lordo di eventuali cali di peso. In particolare, si fa riferimento alla Quantità Previsionale di Materiale che è indicata dal Convenzionato da consegnarsi presso la Piattaforma di cui alla Convenzione Locale di riferimento. Fatto salvo quanto previsto ai fini del corrispettivo dal successivo art. 4.2.6. e del disposto di cui all'art 4.1.1., resta inteso che l'Aggiudicatario è tenuto a prendere in carico il Materiale conferito, nelle quantità rese effettivamente disponibili, anche se la frazione estranea è eccedente il limite della prima fascia qualitativa definita dall'Allegato Tecnico. Il Bando indicherà i lotti dove il materiale viene reso disponibile sfuso allo stato di rifiuto e quelli dove è selezionato in balle allo stato di materia prima secondaria.

4.2.2. Ai fini della quantificazione del Materiale conferito dal Convenzionato fanno fede i formulari e la documentazione di carico della Piattaforma di lavorazione e dell'Aggiudicatario ovvero, nel caso di convenzioni valorizzate a valle delle attività di piattaforma, la documentazione di consegna, tenuto conto di eventuali depurazioni di sovrappeso per eccedenze della presenza di umidità, come definito dalla Convenzione Locale.

4.2.3. La quantità di Materiale costituente il Lotto ed assegnato per effetto dell'Asta è previsionale e suscettibile delle variazioni previste dall'Allegato Tecnico. Resta comunque inteso che Comieco non è in alcun modo responsabile per la mancata messa a disposizione del Materiale ovvero per le quantità eccedenti, se dovuti a circostanze estranee alla sfera di controllo di Comieco, quali – ad esempio – il mancato conferimento da parte del Convenzionato, ovvero l'improvvisa e/o sensibile diminuzione e/o incremento della raccolta differenziata ovvero la forza maggiore.

4.2.4. L'aggiudicazione si intende franco Piattaforma. L'Aggiudicatario è quindi responsabile del ritiro del Materiale e, nel caso di materiale reso disponibile sfuso allo stato di rifiuto, anche del ricevimento, presso la Piattaforma individuata nel contratto di aggiudicazione di cui all'art. 4.7 del presente Regolamento, del Materiale e di tutti i costi di lavorazione in Piattaforma e ritiro per l'avvio a riciclaggio.

4.2.5. Ciascun Lotto oggetto di Asta riporta le piattaforme previste dalla Convenzione di riferimento e le altre piattaforme aventi i requisiti previsti dall'Allegato Tecnico Anci-Comieco. Nel solo caso di materiale reso disponibile sfuso allo stato di rifiuto, l'Aggiudicatario in sede di stipula del contratto di aggiudicazione può proporre a Comieco:

a) una tra le piattaforme indicate nel Lotto;

b) una diversa piattaforma, purché conforme ai requisiti di cui all'Allegato tecnico Anci-Comieco e situata entro 30 km dal bacino di raccolta previsto dal Lotto;

c) una diversa piattaforma, purché conforme ai requisiti di cui all'Allegato tecnico Anci-Comieco e situata oltre i 30 km dal bacino di raccolta previsto dal Lotto, impegnandosi a riconoscere a Comieco un corrispettivo di trasporto secondo la Tabella allegata al presente Regolamento (allegato 3).

Nei casi *sub* b) e c), Comieco trasmette al Convenzionato le indicazioni dell'Aggiudicatario riguardanti l'individuazione della Piattaforma quale punto di conferimento del Materiale oggetto dell'Asta, fermo

restando che ogni decisione in proposito compete al Convenzionato. In tale ipotesi, è facoltà di Comieco di differire la data di aggiudicazione. L'Aggiudicatario riconosce e prende atto che nel caso in esame, Comieco assume il solo obbligo di comunicare e al Convenzionato la richiesta di modificare la Piattaforma, e che non è in alcun modo responsabile delle decisioni che, al riguardo, assumerà il Convenzionato. Resta peraltro inteso che, qualora il Convenzionato non acconsenta a modificare la Piattaforma secondo le richieste dell'Aggiudicatario, quest'ultimo è tenuto a ritirare il materiale presso la Piattaforma indicata nel Bando di gara.

4.2.6. Il corrispettivo dell'Aggiudicazione verrà applicato sulla quantità di Materiale conferita al netto delle frazioni estranee che risultino eccedenti la prima fascia qualitativa prevista dall'Allegato Tecnico Anci-Comieco. Per il calcolo del corrispettivo si rinvia a quanto disposto dal precedente art. 4.2.2.

4.2.7. Il Consorzio resta, in ogni caso, titolare della convenzione di raccolta a monte della fase di allocazione e del conseguente onere di provvedere a riconoscere al Convenzionato il corrispettivo previsto.

4.3. Durata

4.3.1. L'Avviso d'Asta, unitamente al Bando, viene pubblicato sul Sito almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Asta. Le informazioni contenute nel Bando relativo a ciascuna Sessione d'Asta possono essere aggiornate fino ad un giorno prima di quello fissato per l'inizio dell'Asta, con contestuale comunicazione delle variazioni ai soggetti iscritti all'Asta. Il Bando contiene le seguenti informazioni per ogni Lotto posto a Gara:

- a) se il lotto si riferisce a Materiale sfuso allo stato di rifiuto ovvero a materia prima secondaria in balle (asta mps);
- b) la/e Convenzione/i Locale/i inerenti il singolo Lotto;
- c) la quantità previsionale di raccolta congiunta e/o selettiva in termini percentuali sul totale conferito e le quantità espresse in tonnellate;
- d) la/e Piattaforma/e presso la quale la raccolta è conferita dal Convenzionato;
- e) i risultati delle analisi merceologiche relative alla/e convenzione/i locale/i.

4.3.2. Nel Bando d'Asta verrà indicato il termine di iscrizione all'Asta, nonché il termine per la trasmissione, tramite il Sito, della copia delle ricevute dei bonifici bancari relativi al deposito cauzionale di cui all'art. 4.1.1, lettera d), e del diritto di iscrizione.

4.3.3. Entro il giorno precedente quello fissato per l'Asta, il richiedente può verificare l'ammissione all'Asta.

4.3.4. Ogni Sessione d'Asta ha una durata prefissata definita nel Bando d'Asta.

4.4. Deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni

4.4.1. L'Aggiudicatario deve effettuare in favore di Comieco un versamento, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'effettiva esecuzione delle obbligazioni assunte per effetto dell'aggiudicazione. L'ammontare di tale versamento è pari a 3 mensilità del valore complessivo del Lotto aggiudicato, calcolato sulla base delle offerte di aggiudicazione aumentate dell'IVA che verrà addebitata nelle fatture. Nel caso in cui il medesimo soggetto sia risultato Aggiudicatario di più Lotti, l'ammontare del versamento sarà pari alla somma del deposito dovuto per ciascun Lotto e calcolato secondo i criteri già enunciati. La cauzione deve essere costituita in data anteriore alla stipula del contratto di aggiudicazione previsto al successivo art. 4.7 e viene trattenuta da Comieco per tutto il periodo necessario all'adempimento delle obbligazioni nascenti per effetto del presente Regolamento e del menzionato contratto.

4.4.2. In alternativa a quanto disposto dal precedente art. 4.4.1, il soggetto Aggiudicatario può fornire a Comieco una garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito di gradimento di Comieco di importo pari al valore del Materiale aggiudicato. La fideiussione redatta secondo il modello predisposto da Comieco, resta valida per il periodo di aggiudicazione prorogato ai sei mesi successivi.

4.5. Procedimento

4.5.1. Ogni Sessione d'Asta mette a gara uno o più Lotti.

4.5.2. Il Bando d'Asta definisce il procedimento e le modalità di effettuazione dell'asta.

4.5.3. Le offerte per i singoli Lotti sono presentate in via telematica tramite accesso al Sistema di gestione dell'asta. La presentazione di una offerta da parte del Partecipante implica piena e consapevole accettazione da parte di quest'ultimo del Contratto Standard Comieco-Aggiudicatario (nelle due versioni "Tipo A" e Tipo B").

4.5.4. Comieco si riserva in sede di Bando di stabilire le modalità per la presentazione delle offerte, quali – ad esempio – il deposito in busta sigillata presso un notaio.

4.6. Aggiudicazione

4.6.1. L'aggiudicazione di ciascun Lotto avviene in base alla sola componente economica. Si aggiudica

il Lotto il Partecipante che ha offerto il prezzo franco-piattaforma di ritiro più elevato per il Materiale. L'aggiudicazione del lotto avviene sulla base della migliore offerta economica per le quantità di raccolta congiunta e selettiva bandite: Migliore offerta RD congiunta (€) = [Offerta per Raccolta Congiunta (€t) X Quantità Previsionale Raccolta Congiunta (t)] Migliore offerta Rd selettiva (€) = [Offerta per Raccolta Selettiva (€t) X Quantità Previsionale Raccolta Selettiva (t)]

4.6.2. Il Bando d'Asta definisce di volta in volta l'eventuale quantità massima di materiale aggiudicabile in ogni Asta da parte di ciascun Concorrente. Il sistema definisce di volta in volta per ciascun Lotto un valore a base d'asta, anche negativo, in relazione al valore storico di mercato della tipologia di raccolta, quale risultante dalla quotazione ufficiale del Bollettino della C.C.I.A.A. di Milano.

4.6.3. Il Lotto/i per cui viene revocata l'aggiudicazione sono nuovamente messi all'Asta da Comieco.

4.6.4. Il corrispettivo contrattuale per il Materiale coincide con il prezzo di aggiudicazione.

4.6.5. Qualora, in esito alla procedura di Gara, il prezzo di aggiudicazione risulti negativo, l'Aggiudicatario emetterà fattura nei confronti di Comieco in relazione ai quantitativi di Materiale oggetto di aggiudicazione. I tempi e le modalità di pagamento sono definiti nel Contratto Standard Comieco-Aggiudicatario nella versione "Tipo B" (Allegato n. 2).

4.6.6. Al termine dell'Asta, l'Aggiudicatario riceve comunicazione di avvenuta aggiudicazione tramite casella di posta elettronica indicata in sede di Accreditamento.

4.6.7. Entro 48 ore dal termine dell'asta Comieco provvede a dare comunicazione degli esiti tramite il proprio sito web.

4.7. Stipulazione del Contratto di aggiudicazione

4.7.1 All'esito dell'aggiudicazione l'Aggiudicatario deve procedere alla sottoscrizione del contratto relativo al Lotto assegnato secondo il modello di Contratto Standard Comieco-Aggiudicatario di cui all'Allegato n. 2 al presente Regolamento. La sottoscrizione deve essere effettuata entro il termine che verrà indicato nel Bando di gara o in quello diversamente indicato da Comieco, previa costituzione del deposito cauzionale e/o delle garanzie fideiussorie in relazione agli obblighi contrattuali, secondo le indicazioni date da Comieco ai sensi del precedente art. 4.4. Qualora l'Aggiudicatario risulti vincitore di più di un Lotto, per mere ragioni di opportunità viene stipulato un unico contratto al fine di dettare la medesima disciplina per tutti i Lotti assegnati, ferme restando l'autonomia ed indipendenza del rapporto giuridico tra Comieco e l'Aggiudicatario derivante e/o relativo a ciascun Lotto. In tale caso, la disciplina contrattuale troverà applicazione per ciascun singolo Lotto. Verrà utilizzato il Tipo A se il prezzo di aggiudicazione risulti positivo ed il Tipo B se il prezzo di aggiudicazione risulti negativo. Fermi restando i predetti termini, la stipula del Contratto Comieco-Aggiudicatario e la costituzione del deposito cauzionale e/o delle garanzie fideiussorie sono condizione necessaria per l'assegnazione del Materiale aggiudicato. In occasione della stipula del contratto di aggiudicazione viene altresì definita la data di inizio dei conferimenti del Materiale aggiudicato ai sensi del Bando; tale inizio resta in ogni caso subordinato a quanto previsto al successivo art. 4.7.3, se applicabile.

4.7.2. In caso di mancata sottoscrizione del Contratto, ovvero di mancata costituzione del deposito cauzionale e/o di mancato rilascio della garanzia bancaria entro i termini previsti dal precedente comma, l'aggiudicazione del Lotto viene revocata, In tal caso Comieco trattiene il deposito cauzionale versato dall'Aggiudicatario a garanzia delle offerte ed il Lotto viene rimesso a gara in una Sessione successiva.

4.7.3. L'Aggiudicatario, qualora provveda al ritiro del Materiale oggetto di aggiudicazione tramite la Piattaforma di conferimento o comunque tramite terzi, è tenuto a dimostrare al Consorzio l'esistenza dei relativi contratti, la cui vigenza ed efficacia dovrà corrispondere alla durata dell'aggiudicazione. Tale dimostrazione deve necessariamente essere fornita a Comieco in data anteriore all'avvio dei conferimenti del Materiale aggiudicato, in quanto l'esistenza del contratto con la Piattaforma costituisce condizione essenziale per porre il Consorzio in grado di verificare l'esistenza dei presupposti per la presa in carico della raccolta da parte dell'Aggiudicatario, nonché la regolarità dell'avvio a riciclaggio del Materiale.

4.7.4. I soggetti Aggiudicatari sono tenuti a fornire a Comieco evidenza della tracciabilità del Materiale relativamente a tutte le operazioni successive all'aggiudicazione fino all'avvenuto riciclaggio, anche nel caso di cessione a terzi del Materiale aggiudicato. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà fornire a Comieco autodichiarazione di avvio a riciclaggio di tutte le quantità effettivamente rese disponibili durante il periodo di aggiudicazione, dando evidenza che il trasporto dei rifiuti sia avvenuto in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ad opera di soggetti debitamente autorizzati. In caso di spedizioni transfrontaliere, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire a Comieco le indicazioni e le evidenze necessarie a verificare l'osservanza di quanto previsto dal Regolamento CE 1013/2006. In ogni caso l'Aggiudicatario resta responsabile nei confronti di Comieco per l'avvenuto avvio a riciclaggio del Materiale. Nel caso di Raggruppamento d'Imprese, si applica il disposto di cui al successivo art. 9.14.

4.7.5. L'Aggiudicatario è direttamente responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti per effetto dell'aggiudicazione. L'Aggiudicatario garantisce che il Materiale sarà destinato unicamente al riciclaggio, secondo quanto indicato nel contratto di aggiudicazione. A richiesta di Comieco, l'Aggiudicatario fornirà entro 30 giorni dalla richiesta tutta la documentazione idonea a certificare che i Rifiuti di Imballaggio sono stati riciclati in conformità agli obblighi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Comieco si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dall'Aggiudicatario.

4.7.6. Comieco, anche a mezzo di terzi incaricati, può verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti Aggiudicatari. Gli eventuali soggetti terzi incaricati da Comieco devono rispondere ai requisiti di competenza ed indipendenza nel rispetto del segreto professionale relativo all'incarico affidato. L'Aggiudicatario consente l'accesso ai propri uffici, impianti, registri contabili e fiscali e alla ulteriore documentazione concernente l'attività di recupero e riciclaggio relativa all'aggiudicazione, sotto vincolo di riservatezza, a rappresentanti e/o incaricati di Comieco. Il Soggetto Richiedente ed il Concorrente si impegnano inoltre a fornire a Comieco e/o ai terzi dal medesimo incaricati tutta la necessaria assistenza e collaborazione per l'effettuazione delle verifiche di possesso dei requisiti.

4.7.7. Ai fini della verifica della idoneità del riciclaggio alle condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria, si fa riferimento alla normativa applicabile, nonché alle specifiche indicazioni che Comieco si riserva di emanare.

4.7.8. Resta in ogni caso inteso che l'Aggiudicatario assume piena ed integrale responsabilità per tutto quanto attiene al puntuale rispetto della normativa vigente ed applicabile, con particolare riguardo all'avvio a riciclaggio, movimentazione, trasporto, commercio ed esportazione del Materiale oggetto di aggiudicazione.

L'Aggiudicatario pertanto si obbliga a manlevare Comieco, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente, derivante o comunque connessa alla violazione della predetta normativa.

4.8. Conclusione dell'Asta senza aggiudicazione

4.8.1. L'Asta per la quale nessun partecipante presenta una offerta si conclude senza aggiudicazione.

4.9. Sospensione/Annullamento dell'Asta

4.9.1. L'Asta può essere rinviata, annullata, sospesa dall'Amministratore del Sistema in presenza di problemi tecnici al sistema informatico/telematico (rallentamento eccessivo, interruzione del Sistema, tentativi di violazione o sabotaggio, etc.) tali da alterarne il corretto funzionamento. Dell'eventuale sospensione viene data immediata notizia sul Sito, nonché su www.comieco.org.

4.9.2. Comieco si riserva la possibilità di non assegnare il Lotto nel caso in cui l'offerta che avrebbe dato luogo alla aggiudicazione risulta anomala rispetto ai dati storici detenuti dal Consorzio in relazione alla tipologia di raccolta del Lotto messo all'asta.

4.10. Controlli e Sanzioni

4.10.1. Comieco si riserva di effettuare puntuali accertamenti sul possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento per l'Accreditamento e la partecipazione all'Asta anche mediante acquisizione della documentazione a ciò necessaria. A tal fine i Partecipanti si impegnano a prestare a Comieco la necessaria collaborazione affinché questi possa esercitare i controlli e gli accertamenti necessari anche presso le proprie sedi, in ottemperanza alle proprie finalità istituzionali ed ambientali.

4.10.2. Sul corretto funzionamento del sistema di allocazione competitiva del Materiale vigilerà il Comitato di Supervisione istituito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

4.10.3. Il Comitato di Supervisione, nel caso in cui riscontri anomalie nello svolgimento della procedura competitiva, ovvero situazioni anche transitorie che pregiudichino l'effettiva possibilità di avvio al riciclaggio del Materiale ed il raggiungimento delle finalità istituzionali del Consorzio, informerà il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che potrà deliberare gli opportuni provvedimenti sanzionatori anche in caso di inadempimento o adempimento parziale – da parte dell'Aggiudicatario – degli obblighi di trasmissione di informazioni a Comieco. Tali provvedimenti potranno comprendere la revoca dell'assegnazione fino all'esclusione dalle future aste dell'Aggiudicatario inadempiente, così come stabilito al successivo art. 8.1, fermo restando il diritto di Comieco di richiedere al soggetto inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

5. CONTRATTO

5.1 Per le condizioni del contratto Comieco -Aggiudicatario si rinvia al modello *standard* (nella duplice versione "Tipo A" e "Tipo B") riportato in Allegato n. 2.

6. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

6.1. I Concorrenti sollevano Comieco e l'Amministratore del Sistema da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti del Sistema informatico o difetti dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso le reti di comunicazione. A tal riguardo, i Concorrenti rinunciano sin d'ora a qualunque azione o pretesa nei confronti di Comieco e dell'Amministratore del Servizio.

6.2. Le Chiavi di accesso al Sistema sono personali e devono essere conservate con cura, nel rispetto dei principi di correttezza e diligenza. Il Concorrente si impegna a non divulgarle o cederle a terzi, nonché ad utilizzarle con modalità tali da non recare pregiudizio al Sistema, ad altri Concorrenti e, in generale, a terzi, prendendo atto ed accettando fin d'ora che ogni operazione compiuta con l'utilizzo delle predette Chiavi di accesso identificherà l'operatore come il soggetto titolare delle Chiavi di accesso utilizzate ed imputerà al medesimo, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere.

6.3. I Concorrenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministratore del Sistema l'eventuale smarrimento o sottrazione delle Chiavi di accesso e/o l'indebito utilizzo delle stesse da parte di terzi.

6.4. I Concorrenti devono dotarsi a propria cura e spese degli apparati e dei supporti tecnici ed informatici, nonché del collegamento ad internet, necessari per l'accesso al Sistema. I Concorrenti dichiarano inoltre di essere consapevoli che l'utilizzo di una dotazione hardware e software diversa da quella consigliata e pubblicata sul Sito potrebbe non consentire un utilizzo corretto del Sistema.

6.5 I Concorrenti si impegnano pertanto a manlevare Comieco e l'Amministratore del Sistema da ogni responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo delle Chiavi di accesso e, in generale, derivanti dall'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole delle stesse.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI.

7.1 Modifiche del Regolamento

7.1.1. Qualunque modifica del presente Regolamento o dei suoi Allegati viene comunicata all'indirizzo di posta elettronica indicato dai Concorrenti nella domanda di Accreditamento e pubblicata sul Sito.

7.1.2. Comieco si riserva il diritto di apportare al Regolamento tutte le modifiche che si rendessero opportune e/o necessarie.

7.1.3. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al Regolamento, i Concorrenti richiedono la disabilitazione/cancellazione dell'Accreditamento entro 5 giorni della notifica dell'avvenuta modifica, mediante richiesta comunicata a Comieco tramite mail all'indirizzo aste@pec.comieco.org.

7.1.4. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla notifica ed alla pubblicazione di cui all'art. 7.1.1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento.

7.2. Comportamento dei Concorrenti

7.2.1. I Concorrenti si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare turbative nel corretto svolgimento delle Aste. I Concorrenti si impegnano inoltre a non mettere in atto alcun comportamento volto a coordinare le proprie strategie di gara o a facilitare un analogo coordinamento, anche attraverso lo scambio di informazioni sensibili con altri Concorrenti.

8. REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE ED ESCLUSIONE DALLE ASTE

8.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.10, al Concorrente sarà revocata l'assegnazione del Lotto e non potrà partecipare alle Aste per l'assegnazione dei Lotti nei seguenti casi:

a) l'Aggiudicatario non proceda alla sottoscrizione del contratto con Comieco ai sensi del articolo 4.7.1, ovvero non costituisca il deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 4.4.1 né rilasci la garanzia bancaria ai sensi degli artt. 4.4.2 e 4.4.3, ovvero ancora, sussistendone i presupposti, non dia evidenza dell'avvenuta stipulazione dei contratti ai sensi dell'art. 4.7.3;

b) l'Aggiudicatario non adempia agli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal contratto di aggiudicazione sottoscritto, con particolare riferimento agli obblighi di ritiro, avvio a recupero e riciclaggio del Materiale aggiudicato e agli obblighi previsti in caso di avvio a riciclaggio del Materiale aggiudicato in paesi extra Ue;

c) violazione degli impegni di cui all'art. 7.2.1.

8.2. Nei casi previsti dal precedente comma alle lett. a), b) e c), il Concorrente è escluso dalla partecipazione alle Aste per un periodo rispettivamente di dodici mesi, diciotto mesi e ventiquattro mesi.

8.3 Per le ipotesi di esclusione nei confronti di Associazioni e/o Raggruppamenti d'Imprese si rinvia al disposto di cui all'art. 9.15.

9. DISPOSIZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI.

9.1 Possono partecipare all'Asta anche i Concorrenti riuniti in forma di Raggruppamento, temporaneo o stabile. In questo caso, ferme le precedenti disposizioni del Regolamento, si applicano anche le

seguenti previsioni.

9.2 Il Raggruppamento deve essere formato esclusivamente da soggetti già accreditati ai sensi del precedente art. 3.

9.3 Per partecipare all'Asta il Raggruppamento deve preventivamente conseguire l'Accreditamento, secondo quanto indicato al precedente art. 3.

9.4 La domanda di Accreditamento viene presentata:

a) in caso di Raggruppamento non temporaneo (id est: consorzio, SPV, SPE, in seguito: SPV, costituite nelle forme previste dal Libro V, Titolo V, Titolo VI, Titolo VII e Titolo X del codice civile), dal soggetto giuridico allo scopo costituito;

b) in caso di Raggruppamento temporaneo, dall'impresa capogruppo o mandataria. In entrambi i casi, il Soggetto Richiedente è tenuto a presentare anche la seguente documentazione:

-nel caso *sub a)*, i documenti idonei ad attestare possesso – da parte del SPV – dei requisiti indicati al precedente art. 3.3, lett. a), c) e d); -nel caso *sub b)*, il contratto costitutivo del Raggruppamento in copia autentica.

9.5 La procedura di Accreditamento viene sospesa per l'intero Raggruppamento anche nel caso in cui l'assenza del requisito o la mancanza della documentazione riguardino il singolo partecipante. La sussistenza di una situazione di morosità in capo ad un partecipante comporta la sospensione dell'Accreditamento per l'intero Raggruppamento.

9.6 Il Soggetto Richiedente è tenuto a dare immediata comunicazione a Comieco di eventuali variazioni nel possesso dei requisiti anche da parte dei singoli partecipanti.

9.7 La perdita dei requisiti di uno o più dei soggetti partecipanti comporta l'automatica perdita dell'Accreditamento per l'intero Raggruppamento. Tale ipotesi non trova applicazione nel caso in cui il soggetto privo dei requisiti non sia più parte del Raggruppamento e/o sia stato escluso dallo stesso e l'esclusione sia stata comunicata a Comieco e che il Raggruppamento risulti ancora formato da almeno n. 2 soggetti. In caso contrario, i singoli partecipanti al Raggruppamento escluso possono partecipare all'Asta a titolo individuale.

9.8 È ammessa la partecipazione alle Aste da parte di Raggruppamenti non ancora costituiti, a condizione che nella domanda d'iscrizione di cui all'art. 4.1.2 sia espressamente contenuto l'impegno alla costituzione del Raggruppamento. A tal fine la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che risultino già accreditati in base al Regolamento e che costituiranno il Raggruppamento; essa deve inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto di cui all'art. 4.7 in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di Comieco. La documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del Raggruppamento deve essere fornita entro la stipula del contratto di aggiudicazione, a pena di decadenza da quest'ultima. Anche in questa eventualità, la perdita dei requisiti di uno o più dei soggetti partecipanti e/o il ricorrere di una delle ipotesi di esclusione di cui al successivo 4.1. per uno o più dei soggetti partecipanti al Raggruppamento, comporta l'automatica esclusione dall'Asta.

9.9 È vietata qualsiasi modificazione della composizione dei Raggruppamenti di imprese concorrenti rispetto a quella risultante dall'Accreditamento, salvo il caso di cui al precedente art. 9.7. o dall'impegno alla costituzione presentato in sede di offerta nel caso di cui all'art. 9.8.

9.10 Nel caso di consorzio o altro Raggruppamento non temporaneo il Soggetto che intende partecipare all'Asta è tenuto a indicare per iscritto quali sono le imprese per conto delle quali partecipa.

9.11 È fatto divieto ai concorrenti di partecipare all'Asta in più di un Raggruppamento di imprese concorrenti, ovvero di partecipare all'Asta in forma individuale nel caso di adesione ad un Raggruppamento iscritto alla medesima Asta.

9.12 Il Raggruppamento viene escluso dalla partecipazione all'Asta qualora anche uno solo dei soggetti ad esso aderenti sia stato escluso o incorra in una delle cause di esclusione di cui all'art. 4.1. Il Raggruppamento viene altresì escluso qualora anche uno solo dei soggetti ad esso aderenti e/o partecipante risulti in rapporto di controllo o collegamento con un altro Concorrente alla medesima Asta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.1.1., *lett. g)* del Regolamento. In tal caso, gli altri partecipanti al Raggruppamento escluso possono concorrere all'Asta solo a titolo individuale.

9.13 Comieco ha facoltà di effettuare i controlli previsti dal Regolamento anche presso i singoli partecipanti al Raggruppamento.

9.14 Qualora il Raggruppamento non sia titolare delle autorizzazioni necessarie alla presa in carico dei rifiuti individuati dal codice CER 200101 e 150101, né lo sia alcuno dei suoi componenti, in caso di aggiudicazione ed ai fini della tracciabilità del Materiale e del successivo avvio a recupero e riciclaggio,

il Raggruppamento dovrà dimostrare di poter far fronte alla presa in carico del Materiale stesso attraverso un soggetto a ciò autorizzato. Nel caso in cui il Raggruppamento intenda avviare a riciclaggio il Materiale al di fuori del territorio dell'Unione Europea, è altresì tenuto a fornire – anche mediante autocertificazione – adeguata evidenza del fatto che il riciclaggio avvenga in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria, nonché dalle specifiche indicazioni che Comieco si riserva di emanare. A tal fine, all'atto della stipula del contratto di aggiudicazione, il Raggruppamento è tenuto a fornire a Comieco le opportune informazioni relative alla presa in carico e all'avvio a riciclaggio del Materiale aggiudicato dando evidenza della ripartizione dello stesso tra i diversi componenti del Raggruppamento, nonché le eventuali variazioni verificatesi durante l'esecuzione del contratto di aggiudicazione.

9.15 Qualora il Raggruppamento sia escluso dalla partecipazione alle Aste ai sensi dell'art. 8, l'esclusione si estende automaticamente anche ai singoli partecipanti al Raggruppamento medesimo.

10. NORME FINALI

10.1. Qualora l'Asta indetta da Comieco andasse deserta, il Consorzio si riserva di adottare le iniziative più opportune per garantire comunque il ritiro e l'avvio a riciclaggio del Materiale raccolto dai Convenzionati.

10.2 In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le Aste indette da Comieco avranno carattere sperimentale e, pertanto, il Consorzio si riserva di apportare al Bando le modifiche e/o le integrazioni che si renderanno opportune.

11. FORO COMPETENTE

11.1 Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

12. DISCIPLINA DELLA PRIVACY

12.1. Comieco è titolare del trattamento dei dati comunicati ai fini del funzionamento del Sistema e per le finalità di volta in volta indicate nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati o in momenti successivi.

13. RICHIAMI

13.1 L'attività disciplinata nel presente Regolamento è svolta in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

13.2 I Soggetti Richiedenti, i Concorrenti e gli Aggiudicatari sono tenuti a prendere visione del Modello ex d.lgs. 231/2001 adottato da Comieco (consultabile sul sito web del Consorzio), nonché a rispettare quanto ivi previsto.